

CIRCOLARE 5 Maggio 1998 n° 9

del Ministero dell'Interno

Prot. n. P796/4101 sott. 72/E

D.P.R. 12 GENNAIO 1998, N. 37 – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA PREVENZIONE INCENDI – CHIARIMENTI APPLICATIVI

SOMMARIO

Premessa

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Parere di conformità

Articolo 3 – Rilascio del certificato di prevenzione incendi

Articolo 4 - Rinnovo del certificato di prevenzione incendi

Articolo 5 – Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

Articolo 6 – Procedimento di deroga

Articolo 7 – Nulla osta provvisorio

Articolo 8 – Norme transitorie

Articolo 9 – Abrogazioni

ALLEGATO - Disposizioni normative vigenti che prevedono misure tecniche di adeguamento sulla sicurezza antincendio e relativi termini temporali di attuazione

Premessa

Il decreto del Presidente della Repubblica 12 Gennaio 1998, n° 37, pubblicato nella G.U. n° 57 del 10 Marzo 1998 disciplina il procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui al n° 14 dell'allegato I della Legge 15 Marzo 1997, n. 59 nel rispetto dei criteri, principi e modalità all'articolo 20 della stessa legge.

L'attuale disciplina, dettata dalla legge 26 Luglio 1965 n° 966 e dal D.P.R. 29 Luglio 1982 n° 577 prevede che l'attività di controllo dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco sul rispetto delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi sia articolata in 2 fasi tra loro coordinate

- esame dei progetti di nuovi impianti e costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, finalizzato al rilascio di un parere di conformità alla normativa di prevenzione incendi;

- visita sopralluogo per riscontrare, anche sulla base di idonea documentazione tecnica la rispondenza dell'opera realizzata al progetto approvato ed il rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza antincendio al fine del rilascio del Certificato.

Il Decreto del Ministro dell'Interno 2 Febbraio 1993 n° 284 costituente il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990 n° 241. ha stabilito, come noto in 365 giorni il termine per la conclusione del procedimento del rilascio del C.P.I. ed in 360 giorni il termine per il procedimento di deroga mentre non ha disciplinato la fase procedimentale relativa all'esame dei progetti.

Nella predisposizione del regolamento sono state tenute presenti le seguenti principali esigenze.

- stabilire un termine per la conclusione del procedimento relativo all'esame dei progetti, correlato alla complessità degli stessi e comunque non superiore a quello attualmente previsto dall'articolo 13 del D.P.R. n° 577 del 1982.

ridurre il termine di 365 giorni per la conclusione del procedimento per il rilascio del certificato:

- prevedere, in attesa del sopralluogo. La possibilità di autorizzare in via provvisoria l'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio, tramite la produzione, da parte dell'interessato di una dichiarazione attestante il rispetto della normativa antincendio;

consentire il rinnovo del certificato senza l'obbligo per il Comando di effettuare il sopralluogo, esistendo in via generale la procedura di cui all'art. 4 della legge n° 818 del 1984

semplificare il rilascio di autorizzazioni in deroga, decentrandolo agli Ispettorati regionali dei vigili del fuoco e riducendo i relativi termini procedimentali;

prevedere un norma transitoria ai fini del passaggio del regime del nulla osta provvisorio di cui all'art. 2 della Legge n° 818 del 1984 a quello del certificato di prevenzione incendi.

Tanto premesso si forniscono di seguito alcuni chiarimenti sui contenuti del testo regolamentare al fine di una corretta applicazione delle norme

ART. 1 - Oggetto del regolamento

L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione del regolamento. Occorre precisare che:

a) è finalizzato a disciplinare i procedimenti di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi, attribuiti in base alla vigente normativa, alla competenza dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. per le fasi relative all'esame del certificato, al rinnovo di quest'ultimo ed alle procedure relative all'autorizzazione in deroga;

b) le attività cui si applica la disciplina del regolamento sono quelle riportate in allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni;

c) la disciplina procedurale prevista dal regolamento non si applica a quelle attività industriali, che seppur ricomprese tra quelle di cui al D.M. 16 febbraio 1982, ricadono nei settori delle attività a rischio di incidente rilevante soggette a notifica, ai sensi del D.P.R. 17 Maggio 1988. n.175, e successive modifiche ed integrazioni.

Detta disciplina si applica invece alle attività industriali, ricomprese tra quelle dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e soggette a dichiarazione, ai sensi del citato D.P.R. n. 175/1988.

Le attività riportate negli allegati A e B del D.P.R. n° 689 del 1959, e non ricomprese tra quelle di cui al D.M. 16 Febbraio 1982, pur soggette ai controlli obbligatori da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 966 del 1965 e del D.P.R. n° 577 del 1982, non soggiacciono alla disciplina procedurale del regolamento

e) Il comma 5, ha previsto altresì l'emanazione di un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica, nel quale siano stabilite:

- le modalità di presentazione delle domande per l'avvio dei procedimenti;

- il contenuto delle stesse;

- la documentazione da allegare:

- criteri per rendere uniforme lo svolgimento dei servizi resi dai Comandi Provinciali

Tale decreto (D.M. 4 maggio 1998) pubblicato sulla G.U. del 7 Maggio 1998 n° 104, costituirà certamente un valido strumento per garantire l'uniformità delle procedure, favorendo la trasparenza e la speditezza dell'azione amministrativa.

ART. 2 - Parere di conformità

L'articolo 2 disciplina la fase procedurale relativa all'esame dei progetti ai fini del rilascio del parere di conformità degli stessi alle specifiche regole tecniche o, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi.

Al riguardo, il decreto 4 maggio 1998 nel dettagliare la documentazione da allegare alla domanda di esame progetto stabilisce i criteri generali da seguire in mancanza di una specifica regola tecnica.

Si precisa che il procedimento di esame del progetto non potrà essere avviato dal Comando se la domanda non è corredata di tutti gli allegati indicati nel Decreto 4 maggio 1998, e pertanto necessita che ciascun comando si organizzi al fine di:

- dare la massima informazione all'utenza in via preventiva sugli atti da allegare all'istanza;
- fare effettuare dal personale dell'ufficio prevenzione una istruttoria formale della domanda per verificare la sua completezza documentale, prima che la stessa venga assegnata per l'esame tecnico.

Nel caso si renda necessario, in fase di esame tecnico, chiedere una integrazione della documentazione presentata, il regolamento prevede in tale circostanza e per una sola volta, l'interruzione del termine che riprenderà per intero dalla data di perfezionamento della richiesta medesima. La questione dei termini entro cui concludere il procedimento è di fondamentale importanza, sia per l'organizzazione dell'ufficio che per il rapporto con l'utenza. L'obiettivo principale del regolamento è quello di ridurre al minimo i tempi di risposta dell'Amministrazione: pertanto il termine di conclusione del procedimento di 45 giorni deve essere considerato superabile solo nei casi di comprovata necessità qualora la pratica proposta all'esame progetto, richieda studi, ricerche ed approfondimenti particolarmente lunghi.

Di tale specifica esigenza il Comando dovrà dare formale notizia all'interessato entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, anche per l'eventuale coinvolgimento dei progettisti.

Da ultimo si forniscono chiarimenti in merito alla seguente disposizione contenuta in calce al comma 2:

"OVE IL COMANDO NON SI ESPRIMA NEI TERMINI PRESCRITTI, IL PROGETTO SI INTENDE RESPINTO"

Al riguardo, si premette che la disposizione in esame non impedisce al Comando di provvedere anche successivamente alla scadenza dei termini, ferme restando le eventuali responsabilità, in particolare, dei funzionari incaricati del procedimento.

Anzi, ai sensi dell'art.2, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n., 241, il Comando ha il dovere di concludere questa fase procedimentale pronunciandosi sulla conformità del progetto alla normativa antincendio.

Il disposto ha il solo scopo di qualificare il comportamento omissivo dell'Amministrazione come un provvedimento negativo (silenzio – rifiuto) al fine di tutelare il soggetto interessato. Quest'ultimo, infatti, a seguito della scadenza del termine di cui all'articolo 2 del D.P.R. n.37/1998, può, entro i successivi 60 giorni, adire al giudice amministrativo per far dichiarare illegittimo tale comportamento omissivo (Consiglio di Stato, sentenza n.1331/1997). Da quanto sopra emerge l'importanza che è stata riservata alla fase procedimentale relativa al parere di conformità sul progetto: infatti la mancata espressione di detto parere non permette di avviare la successiva fase procedurale finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi, né consente all'interessato di presentare la dichiarazione per l'avvio dell'attività, prevista dall'articolo 3, comma 5.

ART. 3 - Rilascio del certificato di prevenzione incendi

L'articolo 3 disciplina la procedura per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, previo accertamento - sopralluogo; prevede altresì la possibilità per l'interessato di presentare, in attesa del sopralluogo, una dichiarazione attestante il rispetto della normativa di sicurezza antincendio, finalizzata all'esercizio provvisorio dell'attività stessa.

La suddetta dichiarazione costituisce la sostanziale innovazione del regolamento, in quanto consente all'interessato, ai fini antincendio e senza ulteriori incombenze e costi aggiuntivi, di avviare l'attività, purché risulti presentata al Comando la domanda di sopralluogo, completa della prevista documentazione.

Infatti come meglio precisato nel decreto 4 maggio 1998, ove tra l'altro è previsto un fac-simile di dichiarazione, le certificazioni di conformità da presentare a corredo della predetta dichiarazione sono le stesse che devono essere prodotte in allegato alla domanda di sopralluogo.

Da quanto sopra consegue che è opportuno ed utile per l'interessato presentare unitamente alla domanda di sopralluogo anche la predetta dichiarazione, che garantisce in via amministrativa la possibilità di avviare da subito l'esercizio dell'attività ai fini antincendio.

Il comma 6, al fine di evitare duplicazioni, stabilisce che il sopralluogo effettuato dal Comando nell'ambito di organi collegiali previsti dalla vigente normativa, è da ritenersi comprensivo degli accertamenti di cui al comma 2: ne consegue che i termini da rispettare sono quelli definiti dalle vigenti disposizioni per gli organi in parola.

Al riguardo si riportano alcuni degli organi collegiali ove è chiamato a partecipare il Comando:

- Locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento:

Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 141 del regolamento del T.U.L.P.S.)

- Depositi di olii minerali e g.p.l. autorizzati dalle Prefetture:

Commissione nominata dal Prefetto

- Fabbriche, deposito e rivendite di esplosivi

Commissione tecnica nominata dal Prefetto (art. 49 del T.U.L.P.S.)

ART 4 - Rinnovo del certificato di Prevenzione Incendi

L'articolo 4 semplifica la procedura di rinnovo del certificato di prevenzione incendi stabilendo che il Comando provinciale dei vigili del fuoco provvede, senza l'effettuazione del sopralluogo, sulla base della seguente documentazione allegata all'istanza:

dichiarazione del responsabile dell'attività attestante che la situazione riscontrata dal Comando alla data del rilascio del certificato in scadenza non è mutata e che durante l'esercizio dell'attività ha osservato gli obblighi di cui all'articolo 5 del regolamento;

perizia giurata resa da professionista iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni di cui alla legge 7/dicembre/1984, n° 818, attestante l'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti di protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature nobili di estinzione. Pertanto l'obbligo di produrre la suddetta perizia ricorre solo per quelle attività dotate di sistemi ed impianti di protezione attiva antincendi.

In allegato al decreto 4 maggio 1998, sono riportati i fac – simile di dichiarazione e di perizia giurata.

ART. 5 - Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

L'articolo 5 disciplina i principali adempimenti sia gestionali che procedurali, finalizzati a garantire il corretto esercizio dell'attività, ai fini antincendi:

mantenere in stato di efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature ed impianti antincendi, verificandoli con periodicità ed effettuando la necessaria manutenzione;

assicurare un'adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio dell'attività e sulle misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle precauzioni comportamentali da adottare ai fini antincendio;

annotare in un apposito registro l'avvenuta effettuazione di quanto previsto alle precedenti lettere a) b);

avviare le procedure previste dagli articoli 2e3 del regolamento in caso di modifiche che comportano un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) rientrano, in particolare, tra gli obblighi già sanciti dalla vigente legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto Legislativo n° 626/94, e sono stati oggetto di specifiche disposizioni nel D.M. 10 marzo 1998 (S.O.G.U. n°81 del 7/4/98). Pertanto i comandi provinciali dovranno indicare nel certificato di prevenzione incendi e sulla copia della dichiarazione, di cui all'articolo 3 comma 5, del regolamento da restituire all'interessato, il rispetto di quanto previsto all'articolo 4 del D. M. 10 marzo 1998 per quanto avviene i controlli e la manutenzione degli impianti e l'attrezzatura antincendio.

ART. 6 - Procedimento di deroga

L'articolo 6 disciplina la nuova procedura per l'ottenimento della deroga al rispetto delle disposizioni normative antincendio, semplificando sostanzialmente quanto previsto dall'abrogato art. 21 del D.P.R. n° 577 del 1982.

L'attuale procedura è stata totalmente decentrata a livello regionale, in quanto prevede che l'autorizzazione in deroga venga rilasciata dall'Ispettore regionale od interregionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, previa acquisizione del parere del Comando dei Vigili del Fuoco interessato e del Comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'art. 20 del citato D.P.R. n° 577 del 1982.

Al fine di garantire l'osservanza di criteri uniformi, nel decreto di cui all'art. 1, comma 5, del regolamento, vengono fornite specifiche indicazioni sul contenuto della domanda di deroga e sulla documentazione dal allegare.

In particolare devono essere chiaramente indicate:

le disposizioni normative cui si intende derogare;

le caratteristiche dell'attività e/o i vincoli esistenti che impediscono di ottemperare alle disposizioni normative cui si chiede di derogare;

la valutazione dei rischi aggiuntivi conseguenti alla mancata osservazione delle disposizioni cui si chiede di derogare;

le misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, precedentemente valutato

Quanto sopra per consentire una corretta valutazione delle misure di sicurezza alternative proposte

ART. 7 - Nulla osta provvisorio

L'articolo 7 costituisce una norma transitoria ai fini del passaggio dal regime del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, rilasciato ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 Dicembre 1984, n° 818, a quello del certificato di prevenzione incendi, da rilasciarsi secondo le procedure del nuovo regolamento. A tale scopo è previsto che il Ministro dell'Interno, ove non già provveduto, emani entro 3 anni specifiche direttive per singole attività o gruppi di attività, di cui all'allegato al D.M. 16 Febbraio 1982, ove siano stabilite le misure di adeguamento ed i relativi termini temporali, per eliminare così con gradualità i nulla osta tuttora vigenti.

L'Art. 4 comma 4, della Legge 27 Ottobre 1995, n° 437, ha prorogato la validità dei nulla osta provvisori rilasciati, o in corso di rilascio, sino alla data di entrata in vigore del regolamento relativo alle procedure di prevenzione incendi, pertanto alla luce di quanto disposto dall'art. 7, possono determinarsi le due seguenti situazioni:

a) l'attività per cui è stato rilasciato il N.O.P. ha subito modifiche tali da comportare una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

In tale circostanza la validità del N.O.P. è da ritenersi decaduta e si applica il disposto dell'art. 5 comma 3, del regolamento che obbliga ad avviare le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, previa acquisizione del parere di conformità del progetto.

b) L'attività in regime del N.O.P. non ha subito le modifiche di cui al precedente punto a)

In tale circostanza la validità del N.O.P. è soggetta alle seguenti limitazioni:

1) osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio di cui all'art. 5 del regolamento;

2) adeguamento dell'attività delle disposizioni emanate dal Ministro dell'Interno entro i limiti temporali previsti, secondo la vigente normativa in materia di prevenzione incendi. Il regolamento precisa che le disposizioni di adeguamento, ove ancora non emanate devono essere adottate entro 3 anni. Si riportano in allegato disposizioni normative in atto emanate dal Ministro dell'Interno, ove sono stabilite le misure di adeguamento per attività esistenti ed i termini temporali entro cui le stesse vanno attuate.

ART. 8 - Norme transitorie

L'articolo 8 consente di applicare la disciplina del regolamento a tutte le istanze presentate prima della data di entrata in vigore dello stesso e per le quali non è stato ancora provveduto, precisando che i termini decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso o dalla data di trasmissione della necessaria documentazione aggiuntiva richiesta dal Comando.

Si invitano pertanto i comandi ad esaminare in tempi brevi tutte le domande pervenute prima del 10 Maggio 1998, e tuttora in esame, al fine di richiedere la documentazione integrativa, ove necessaria, per poter applicare il nuovo regolamento. Al riguardo si precisa che il rinnovo dei certificati di prevenzione incendi a datare dal 10 Maggio 1998, dovrà avvenire senza l'effettuazione del sopralluogo di verifica, previa acquisizione della specifica documentazione prevista dall'articolo 4 del regolamento.

ART. 9 - Abrogazioni

L'articolo 9 abroga le seguenti disposizioni normative

A) D.P.R. n° 577 del 1982

a1) disposizioni relative alle procedure di deroga ed alle relative competenze del Comitato centrale tecnico scientifico di prevenzioni incendi (art. 10, comma 5, art. 11, comma 1 lettera d); art. 21);

a2) disposizioni relative all'obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi per manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, da effettuarsi in locali o luoghi aperti al pubblico, sprovvisti di tale certificato (art. 15, comma 1, numero 5).

L'abrogazione dell'obbligo di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le suddette manifestazioni, non fa venire meno l'attività di controllo sulla sicurezza antincendio espletata dai Comandi dei Vigili del Fuoco nell'ambito delle Commissioni provinciali di vigilanza, di cui all'art. 141 del R.D. 6 Maggio 1940, n° 635.

B) Legge n° 818 del 1984

Sono state abrogate le seguenti disposizioni della Legge n° 818 del 1984.

b1) disposizioni sul nulla osta provvisorio, in contrasto con quanto stabilito nel nuovo regolamento (art.2 commi 5-6-7-8);

b2) disposizioni sul rinnovo dei certificati di prevenzione incendi di cui all'art. 4 della Legge 818/1984, in quanto tale disciplina è stata completamente recepita nell'art. 4 del nuovo regolamento.

I procedimenti ed il servizio di prevenzione incendi hanno assunto un interesse crescente sia all'interno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia nei rapporti con altri Enti ed Istituti.

Questa Direzione Generale confida in una puntuale e precisa collaborazione di tutto il personale coinvolto nell'espletamento delle funzioni e dei compiti connessi al servizio di prevenzione incendi.

Particolare riguardo si impone nella scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel testo regolamentare e nel decreto 4 Maggio 1998, segnatamente per quei profili che si rifanno a principi normativi di carattere generale come il rispetto dei termini previsti per la conclusione dei vari procedimenti.

Analoga cura dovrà essere prestata nel predisporre i necessari servizi di informazione all'utenza, nel rispetto dei principi generali sulla certezza del diritto ai fini del buon andamento dell'attività della Pubblica Amministrazione.

ALLEGATO

Disposizioni normative vigenti che prevedono misure tecniche di adeguamento sulla sicurezza antincendio e relativi termini temporali di attuazione

DISPOSIZIONE	ATTIVITÀ (D.M. 16 Febbraio 1982)	Termine di adeguamento	Proroga
D.M. 16 Maggio 1987 n° 246	94 edifici civile abitazione	27/06/1992	
D.M. 20 Maggio 1992 n° 569	90 edifici storici destinati a musei	04/03/1996	
D.P.R. 30 Giugno 1995 n° 418	90 edifici storici destinati a biblioteca, ecc.	07/10/1998	
D.M. 25 Agosto 1992	85 edilizia scolastica	31/12/1999	Legge 23/12/1997 n° 649. Estensione ai privati: legge 07/08/1997 n° 266
D.M. 9 Aprile 1994	84 attività turistico alberghiere	26/04/1999	
D.M. 13 Ottobre 1994	4/b depositi di GPL con capacità > 5 mc	12/11/2001	
D.M. 18 maggio 1995	22 depositi soluzioni idroalcoliche	09/06/2000	
D.M. 19 Agosto 1996	83 locali di pubblico spettacolo	12/09/1999	